

Schema di certificazione Aggregati - Conglomerato Bituminoso

02	14/01/2021	Revisione generale	DIR OPE	DIR ISG	DG
01	10/02/2017	Aggiornamento dei paragrafi 2.0, 5.4 e 6.1	SG	DIR	AD
00	24/04/2013	Annulla e sostituisce il documento "Regolamento per il rilascio e il mantenimento della certificazione di conformità e l'autorizzazione alla marcatura CE dei prodotti da costruzione Direttiva 89/106/CEE - Sistema di attestazione 2+" in rev. 0	SG	DIR	AD
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
IDENTIFICAZIONE: 0024CR_02_IT					

SOMMARIO

1.0	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2.0	RIFERIMENTI	4
3.0	DEFINIZIONI	4
4.0	ADDESTRAMENTO E SELEZIONE DEI VALUTATORI	4
5.0	PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE E LA SORVEGLIANZA DEL CONTROLLO DI PRODUZIONE IN FABBRICA (FPC)	4
5.1	Offerta	4
5.2	Presentazione della Domanda di Certificazione	4
5.3	Esame della Domanda di Certificazione del Sistema di Controllo	5
5.4	Istruzione della pratica per la certificazione del Sistema	5
5.5	Rilascio della Certificazione	6
5.6	Sorveglianza sull'azienda in possesso di certificazione	7
6.0	FASCICOLO CERTIFICATIVO	7

1.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento definisce le modalità per il rilascio da parte ICIM, in qualità di Organismo Notificato, della certificazione di conformità del Sistema di Controllo della Produzione di Fabbrica di prodotti da costruzione, finalizzata all'autorizzazione alla Marcatura CE degli stessi, nonché le modalità per lo svolgimento delle relative attività di sorveglianza previste.

Il presente Regolamento è pertanto applicabile ai prodotti da costruzione per i quali attualmente ICIM è notificato a livello ministeriale, e in particolare:

- Aggregati, con riferimento alle norme tecniche di prodotto:
 - UNI EN 12620
 - UNI EN 13043
 - UNI EN 13055
 - UNI EN 13139
 - UNI EN 13242
 - UNI EN 13383
 - UNI EN 13450
- Conglomerato Bituminoso, con riferimento alle norme tecniche di prodotto:
 - UNI EN 13108-1
 - UNI EN 13108-2
 - UNI EN 13108-3
 - UNI EN 13108-4
 - UNI EN 13108-5
 - UNI EN 13108-6
 - UNI EN 13108-7
 - UNI EN 13108-20 (non certificabile)
 - UNI EN 13108-21 (non certificabile).

Per tali prodotti si applica il sistema di attestazione 2+ (si veda a questo proposito anche il paragrafo 3.0 "Definizioni").

ICIM opera come Organismo Notificato per l'attestazione della conformità dei prodotti da costruzione di cui al Regolamento (UE) n° 305/2011.

I servizi di ICIM sono disponibili per qualsiasi organizzazione (produttore) che ne faccia richiesta in osservanza del presente Schema; tali servizi non comprendono attività di consulenza relative alla elaborazione della documentazione del sistema di gestione FPC e/o all'attuazione del sistema stesso.

Sull'applicazione del presente Regolamento sorveglia il Comitato di Imparzialità, nel quale sono rappresentate le componenti interessate alla certificazione.

2.0 RIFERIMENTI

Regolamento UE n° 305/2011	“Regolamento che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione”
DM 17/01/2018	Norme Tecniche per le Costruzioni

3.0 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Schema valgono le definizioni riportate nel Regolamento Europeo n. 305/2011 – articolo 2 e nelle rispettive norme di prodotto di cui al p.to 1.

4.0 ADDESTRAMENTO E SELEZIONE DEI VALUTATORI

Per ciò che concerne l’addestramento e la selezione dei valutatori da parte di ICIM è applicabile quanto descritto nella procedura doc ICIM 282BP, inoltre il personale incaricato di esaminare e valutare i prodotti e i processi produttivi deve possedere:

- Almeno 3 anni di esperienza specifica nel settore;
- Una buona formazione tecnica e professionale;
- Una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative alla valutazione del controllo di produzione in fabbrica;
- Una pratica sufficiente di tali lavori, l’attitudine richiesta per redigere i verbali e le relazioni riguardanti i lavori effettuati.

5.0 PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE E LA SORVEGLIANZA DEL CONTROLLO DI PRODUZIONE IN FABBRICA (FPC)

5.1 Offerta

Il produttore che intende ottenere la certificazione del sistema di controllo di un proprio prodotto deve richiedere un’offerta ad ICIM corredata dalla documentazione richiesta.

L’accettazione dell’offerta perfeziona il rapporto contrattuale tra ICIM ed il produttore comporta anche l’accettazione delle prescrizioni indicate nel presente Regolamento e successive modifiche.

Su richiesta del produttore ICIM può eseguire una visita preliminare, finalizzata a valutare lo stato di predisposizione ed applicazione del Sistema in relazione ai requisiti delle norme tecniche. La visita preliminare non viene considerata ai fini della pianificazione e svolgimento della visita di valutazione del Sistema FPC.

La visita preliminare è a pagamento, facoltativa e può essere richiesta dal produttore prima della visita di valutazione e comunque dopo l’accettazione dell’offerta.

5.2 Presentazione della Domanda di Certificazione

Il Produttore che intende ottenere la certificazione di un prodotto deve presentare la Domanda di Certificazione, utilizzando l’apposita modulistica.

Nel caso in cui l'Organizzazione si avvalga di un laboratorio esterno per l'effettuazione di prove inerenti all'oggetto della certificazione, dovrà essere fornita a ICIM l'evidenza o meno delle abilitazioni in possesso del laboratorio stesso (es. L.1086, DPR n° 380, ACCREDIA ecc.) in modo da consentire a ICIM di determinare le modalità di verifica del suo operato.

La Domanda è accettata da ICIM solo se compilata in ogni sua parte applicabile e accompagnata dalla documentazione richiesta.

5.3 Esame della Domanda di Certificazione del Sistema di Controllo

ICIM procede quindi all'esame della Domanda al fine di:

- verificare la completezza e l'adeguatezza delle informazioni generali;
- verificare la completezza della documentazione tecnica fornita (es. Manuale di controllo del sistema).
Nota: in questa fase ICIM si riserva la possibilità di richiedere al Produttore copia parziale o integrale prove ITT eseguite sui prodotti oggetto di domanda di certificazione;
- valutare se il Sistema FPC documentato è conforme ai requisiti delle specifiche parti applicabili delle norme tecniche di prodotto di riferimento.

Qualora la documentazione inviata risulti, a giudizio di ICIM, incompleta e/o inadeguata, il corso della pratica viene sospeso finché il Produttore non abbia soddisfatto le richieste di ICIM.

5.4 Istruzione della pratica per la certificazione del Sistema

L'istruzione della pratica comporta un esame approfondito, da parte dell'Area competente di ICIM, della documentazione allegata alla Domanda di certificazione del produttore, allo scopo di predisporre quanto necessario per la visita di valutazione.

ICIM, verificata la disponibilità del produttore richiedente, comunica ufficialmente il programma della visita di valutazione precisando il nominativo degli auditor, eventualmente anche esterni a ICIM, che si intende utilizzare per tale audit.

ICIM effettua la scelta dei componenti del Gruppo di Valutazione tenendo presenti le esperienze specifiche e le eventuali incompatibilità.

Per assicurare che non vi siano conflitti di interesse, il personale che ha fornito prestazioni di consulenza in materia di sistemi di gestione, non deve essere utilizzato da ICIM per prendere parte alle attività di certificazione.

Il produttore ha il diritto di chiedere la sostituzione degli auditor qualora vi fossero motivati conflitti di interesse entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della notifica.

La visita di valutazione ha lo scopo di verificare presso il produttore l'applicazione pratica del Sistema di controllo della produzione come documentato, in conformità a tutte le prescrizioni cogenti e tecniche applicabili; in casi debitamente motivati, la visita può essere estesa presso la sede dei fornitori e/o laboratori per controllare i procedimenti di fabbricazione / controlli sul prodotto.

All'inizio della valutazione il Gruppo effettua una riunione di apertura con i Responsabili dell'Organizzazione al fine di:

- chiarire le modalità della valutazione;
- stabilire un canale ufficiale per le comunicazioni fra il Gruppo e il produttore;
- stabilire quanto altro necessario per l'effettuazione della verifica.

Al termine della verifica, il Gruppo rende note, in sede di riunione di chiusura e alla presenza della Direzione del Produttore richiedente, le conclusioni in merito alla rispondenza del Sistema FPC rispetto ai documenti prescrittivi di valutazione, precisando gli eventuali scostamenti riscontrati.

Il produttore in tale sede ha l'opportunità di confrontarsi con il Gruppo, di chiarire la propria posizione su quanto presentato e proporre le eventuali azioni correttive.

L'esito della valutazione viene documentato in un Rapporto di Valutazione, predisposto dal Gruppo, che evidenzia gli eventuali scostamenti del Sistema FPC rispetto ai requisiti stabiliti (Non Conformità e/o Osservazioni) e le eventuali raccomandazioni formulate ai fini del miglioramento del sistema stesso.

Tale rapporto viene consegnato ufficialmente dal Responsabile del Gruppo di verifica al rappresentante dell'Organizzazione auditata durante la riunione di chiusura.

Il Produttore deve informare per iscritto ICIM, nei tempi concordati, delle azioni correttive stabilite e dare successivamente evidenza documentata della loro effettuazione.

ICIM valuta le azioni correttive ricevute dal Produttore e, qualora non accetti le proposte di risoluzione delle non conformità rilevate relativamente ai tempi e ai modi di effettuazione delle stesse, ne informa per iscritto il produttore stesso.

Nel caso in cui il produttore non dovesse adottare nei tempi concordati opportune azioni per adeguare il proprio sistema, la domanda si intenderà decaduta.

La documentazione relativa all'audit eseguito viene sottoposta alla delibera ICIM per la valutazione della certificabilità e, in caso di esito positivo, ICIM ratifica le decisioni relative alla concessione del certificato e all'autorizzazione all'apposizione della Marcatura CE, in conformità a quanto previsto dall'Appendice ZA.1 della singola specifica norma tecnica di prodotto.

5.5 Rilascio della Certificazione

5.5.1 Quando la certificazione viene concessa, ICIM emette il Certificato di Controllo della Produzione di Fabbrica che definisce:

- riferimenti normativi;
- ragione sociale del Produttore;
- sedi dell'Organizzazione (compreso l'impianto di produzione);
- la data di rilascio.

5.5.2 La certificazione non viene concessa qualora si riscontrì:

- il totale mancato rispetto di uno o più requisiti del Sistema;
- non conformità critiche relative al prodotto/processo di produzione rispetto a requisiti cogenti.

5.5.3 Nel caso di non concessione della certificazione, vengono comunicate per iscritto all'Azienda richiedente le ragioni di tale decisione, precisando gli scostamenti rispetto ai requisiti richiesti per la valutazione del sistema che il produttore si deve impegnare a correggere entro il termine di tempo proposto e accettato da ICIM.

In questo caso ICIM decide se è necessaria, alla scadenza indicata, un'ulteriore visita di valutazione (da effettuarsi entro 90 giorni dal primo audit) oppure se è sufficiente una dichiarazione scritta del produttore richiedente, accompagnata da una adeguata documentazione, che le azioni correttive sono state attuate. Tale attuazione potrà essere verificata in occasione della prima visita di sorveglianza.

L'eventuale visita supplementare è a pagamento e a carico del produttore.

5.5.5 A seguito del rilascio della certificazione, ICIM iscrive il produttore nel Registro delle Organizzazioni in possesso di certificazione ICIM e trasmette periodicamente tali informazioni all'Autorità nazionale competente.

Tale registro è aggiornato con frequenza almeno annuale ed è reso disponibile a chiunque ne faccia richiesta.

Su richiesta scritta di qualunque Parte Interessata, ICIM fornisce i mezzi per confermare la validità della certificazione.

5.6 Sorveglianza sull'azienda in possesso di certificazione

ICIM attua una sorveglianza del Sistema di Controllo del produttore in possesso di certificazione al fine di verificare la permanenza della conformità ai requisiti certificati. Tale sorveglianza avviene mediante visite la cui frequenza è almeno annuale.

ICIM, durante l'attività di sorveglianza, attua un appropriato controllo sull'uso, da parte del Produttore, della certificazione e del corretto utilizzo della marcatura CE.

Visite di sorveglianza non programmate possono pure venire effettuate qualora ICIM venga a conoscenza di carenze nell'osservanza del sistema qualità certificato.

Le visite di sorveglianza sono normalmente preannunciate con un minimo di 15 (quindici) giorni solari.

6.0 FASCICOLO CERTIFICATIVO

Per l'attività di vigilanza dell'Autorità competente è reso disponibile motivatamente tutta la documentazione inerente alla certificazione e la documentazione fornita dal Fabbrikante a ICIM.